

suddetto settore riservato per fatturare prestazioni che rientrano nel campo della concorrenza. Egli avrebbe unicamente il dovere di conformarsi alla giurisprudenza Akzo⁽²⁾, ossia a coprire quanto meno i suoi costi variabili.

La sentenza non spiega perché i diritti riservati hanno potuto influire sui costi, né come tale verifica avrebbe dovuto essere effettuata.

— Violazione dell'art. 88 CE:

La sentenza si oppone all'ampio potere discrezionale di cui la Commissione dispone di fronte a un provvedimento economicamente complesso. Tuttavia, dall'art. 88 CE deriva che la Commissione deve usufruire di un ampio potere discrezionale non solo per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, ma anche per qualificare un provvedimento come aiuto di Stato allorché l'intervento statale abbia natura complessa.

— Violazione dell'art. 87 CE:

La sentenza considera a torto che ogni vantaggio attribuito dallo Stato costituisce un aiuto; orbene, solo un trasferimento di risorse finanziarie può essere qualificato in questo modo.

La sentenza ha snaturato la nozione di condizioni normali del mercato.

⁽¹⁾ GU L 164 del 9.6.1998, pag. 37.

⁽²⁾ Sentenza 13 luglio 1991, causa C-62/86 (Racc. pag. I-3359).

Ricorso della Galileo Company e della Galileo International LLC avverso l'ordinanza pronunciata il 15 dicembre 2000 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-113/99⁽¹⁾, Galileo Company e Galileo International, LLC, sostenute dalla Amadeus Global Travel Distribution SA, contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-96/01 P)

(2001/C 134/12)

Il 27 febbraio 2001 la Galileo Company, con sede in Windsor, Berkshire, Regno Unito, e la Galileo International LLC, con sede in Rosemount, Illinois, Stati Uniti d'America, rappresentate dal sig. Richard Plender, QC, su incarico della sig.ra Katherine Holmes e del sig. Daniel Austin, solicitors, dello studio legale Richards Butler, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso l'ordinanza pronunciata il 15 dicembre 2000 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-113/99, Galileo Company e Galileo International LLC, sostenute dalla Amadeus Global Travel Distribution SA, contro Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- 1) Annullare l'ordinanza impugnata.
- 2) Rigettare l'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio e sostenuta dalla Commissione come interveniente.
- 3) Dichiarare il ricorso ricevibile.
- 4) Rimettere la causa al Tribunale di primo grado perché lo stesso statuisca nel merito del ricorso.
- 5) Condannare il Consiglio alle spese del presente appello ed alle spese relative alla definizione dell'eccezione d'irricevibilità sollevata dal Consiglio, comprese le spese sostenute per rispondere alla memoria d'intervento della Commissione.

Motivi e principali argomenti

- a) Il Tribunale di primo grado, valutando che le ricorrenti sono prese in considerazione dalla disposizione controversa nella loro qualità obbiettiva di venditore del «sistema», allo stesso titolo di ogni altro venditore del sistema, ha commesso un errore di diritto sui punti seguenti:
 - i) Esso ha ommesso di prendere in considerazione e di applicare la giurisprudenza costante della Corte di giustizia secondo la quale un operatore individuale che appartiene ad una cerchia di operatori che siano determinati ed individuabili al momento dell'adozione della misura contestata, può cionondimeno essere interessato individualmente da tale misura. Un tale operatore può essere individualmente interessato in quanto la misura si applichi agli imprenditori coinvolti nel commercio in causa al tempo della sua adozione, e tale misura non contiene disposizioni transitorie per tutelarli da un pregiudizio sostanziale.
 - ii) Esso non ha voluto considerare che il fatto che una misura abbia natura legislativa e che sia applicabile generalmente ad una categoria di operatori, non esclude che essa in determinate circostanze possa pregiudicare alcune imprese operanti sul mercato individualmente interessate.

- iii) Esso ha assimilato la posizione dei quattro operatori globali di CRS a quella di tutti gli altri operatori attivi sul mercato in causa quali i venditori del sistema, le compagnie aeree o gli abbonati, e così facendo non ha applicato la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, ed in particolare la giurisprudenza risultante dalle sentenze della Corte nelle cause Bock e Piraiki-Patraiki.
- b) Il Tribunale di primo grado, valutando che circostanze economiche eccezionali non importano che le ricorrenti siano individualmente interessate dalla misura contestata, ha commesso un errore di diritto sui seguenti punti:
- i) Esso ha omesso di applicare i principi posti nelle sentenze del Tribunale di primo grado nella causa Codorniu/Consiglio e nella causa Extramet/Consiglio e successivamente applicati dal Tribunale di primo grado e dalla Corte e/o ha omesso di distinguere opportunamente, se non totalmente, tali cause.
- ii) Esso ha omesso di prendere in considerazione l'ordinanza del Tribunale di primo grado nella causa T-60/96, Merck e altri.

(1) GU 1999, L 226, pag. 34.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord proposto il 27 febbraio 2001

(Causa C-98/01)

(2001/C 134/13)

Il 27 febbraio 2001, La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Frank Benyon e dalla sig.ra Maria Patakia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare che le disposizioni che pongono un limite all'acquisizione di azioni munite di diritto di voto nella società BAA plc (art. 40, dell'Atto costitutivo dell'Associazione), così come la procedura di autorizzazione per poter disporre dell'attivo patrimoniale della società oppure il controllo in filiali e la liquidazione (art. 10 dell'Atto costitutivo delle Associazioni) sono incompatibili con gli artt. 43 e 56 del Trattato CE.
- b) condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 10 dell'Atto istitutivo della BAA, il quale vieta a qualsiasi persona un controllo della società maggiore al 15 %, restringe gli investimenti nel portafoglio titoli e gli investimenti diretti e, per lo stesso motivo, il diritto di libero stabilimento: tali restrizioni ricadono nella sfera degli artt. 56 e 43 del Trattato CE. Per quanto la restrizione non sia esplicitamente di natura discriminatoria, una restrizione di tal genere atta ad ostacolare l'esercizio di tali libertà, deve essere giustificata da «esigenze imperative di interesse generale» ed essere necessaria ed adeguata per rispondere a tali esigenze.

Le autorità britanniche non hanno dimostrato le esigenze imperative di interesse generale che devono essere tutelate dai diritti connessi alle azioni speciali e dal limite del 15 % nel controllo della società, e così a fortiori, la loro proporzionalità. Perciò si deve concludere che le limitazioni alla libera circolazione dei capitali ed alla libertà di stabilimento in tal modo create siano in contrasto con gli obblighi dello Stato membro ai sensi dell'art. 43 e 56 del Trattato.

Una violazione del Trattato può aver luogo per effetto dell'introduzione da parte di uno Stato membro di limitazioni alla libertà di stabilimento od alla circolazione dei capitali, con qualsiasi mezzo. Con riguardo al BAA le misure, introdotte dal meccanismo del diritto societario, furono introdotte dallo Stato in qualità di pubblica autorità e sono chiaramente intese a rimanere tali, atteso che l'art. 10, n. 1, dell'Atto costitutivo della BAA ammette che il titolo speciale possa essere trasferito ad «uno dei segretari di Stato di Sua Maestà, un altro Ministro della Corona oppure una qualsiasi altra persona che agisca in nome e per conto della Corona». Di conseguenza, ed al fine in special modo di sostenere l'uniformità ed il primato del diritto comunitario, l'adozione da parte di uno Stato membro del meccanismo del diritto privato societario per introdurre restrizioni alle libertà garantite dal Trattato, non può in nessun caso impedire l'esame della compatibilità di tali restrizioni con il Trattato stesso.

In esito a tale esame la Commissione è giunta alla conclusione che le restrizioni contenute agli artt. 10 e 40 dell'Atto Costitutivo della BAA sono incompatibili con quanto previsto agli artt. 43 e 56 del Trattato sulle libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords, con ordinanza 8 febbraio 2001, nella causa tra 1) consorzio del prosciutto di Parma e 2) salumificio s. Rita s.p.a. e 1) Asda Stores Limited e 2) Hygrade Foods Limited

(Causa C-108/01)

(2001/C 134/14)

Con ordinanza 8 febbraio 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 marzo 2001, nella causa tra 1) consorzio del